

Prov. 10244/2021
R.G. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. [REDACTED], avente ad oggetto: contratti bancari e vertente

TRA

[REDACTED] srl ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla [REDACTED], presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] dai quali è rappresentata e difesa

ATTRICE

E

BANCA [REDACTED] spa ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Napoli, alla [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa

CONVENUTA

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'istante ha riferito di intrattenere da anni un rapporto di conto corrente (n. [REDACTED]) con la banca convenuta.

L'istante, in relazione al predetto rapporto di conto corrente, ha dedotto: la mancata consegna del contratto di conto corrente e di finanziamento e, in ogni caso, degli atti collegati; che comunque non era contemplata alcuna specifica convenzione per interessi superiori al tasso legale; che era stata percepita dalla banca una commissione di massimo scoperto ed altri oneri mai concordati; che nemmeno i giorni di valuta erano stati espressamente previsti; che era stata applicata illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a danno della correntista; che, infine, gli interessi applicati dalla Banca avevano superato la soglia di usura.

Sulla base di tali premesse l'istante conveniva davanti a questo Tribunale la banca in epigrafe indicata per sentire rideterminare l'effettivo saldo del detto rapporto.

Instauratosi il contraddittorio la Banca convenuta resisteva alla domanda eccependo, in ogni caso, la prescrizione decennale in relazione a tutte le rimesse solutorie effettuate dalla correntista.

In via preliminare deve rilevarsi come nel caso di specie non sia stata proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio alcuna domanda di ripetizione dell'indebitato ma soltanto una domanda di rideterminazione del saldo del rapporto intercorrente tra le parti.

A sostegno della domanda la parte istante ha esibito gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con la Banca qui convenuta. Il primo estratto risale al 1-01-2005 con saldo iniziale a credito pari a Euro [REDACTED] mentre l'ultimo estratto esibito risale al 31-12-2012 con saldo finale a debito della correntista pari a Euro [REDACTED].

La Banca ha invocato – al fine di paralizzare la domanda attorea – l'orientamento della Suprema Corte (anche assai recente) e dei giu-



dici di merito secondo cui in materia di ripetizione dell'indebito (ma il principio non può non valere anche in tema di mera azione di accertamento del saldo) l'onere probatorio dell'attore va assolto non solo mediante la produzione degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale ma anche del contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene pattuizioni di clausole illegittime.

Il principio invocato – ovviamente condivisibile – può tuttavia valere soltanto nel caso in cui l'attore assume l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente o ammetta, anche implicitamente, che tale contratto gli sia stato consegnato e cioè nel caso in cui l'esistenza di tale contratto scritto e la presenza dei requisiti di forma imposti dalla legge non sia in contestazione tra le parti ma non già nel caso in cui la stessa contestazione "principale" sia proprio relativa alla mancanza di un contratto debitamente sottoscritto dal cliente e/o ad esso consegnato. In tali casi – come è accaduto nella specie – è la banca che ha l'onere di invocare l'esistenza di un contratto debitamente sottoscritto dal correntista e effettivamente consegnato e di esibire il relativo documento.

Nel caso di specie invece la Banca non solo non ha esibito il documento contrattuale – nonostante in corso di causa sia stata destinataria di ordine di esibizione ex art. 210 cpc - ma anzi non ha in alcun modo contestato l'affermata (dall'istante) circostanza della sua mancata consegna al cliente nella necessaria forma scritta (cfr. comparsa di costituzione).

Dovendosi ritenere che non è stato stipulato alcun contratto con la necessaria forma scritta (con riferimento al contratto di apertura di conto corrente), ne deriva la nullità del rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3 TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti



gli interessi e le somme a vario titolo percepite dalla banca (cfr. Cass. n. 5609/2019).

Ovviamente sono fatti salvi gli effetti estintivi della prescrizione decennale (ritualmente eccepita dalla convenuta) atteso che, nel caso di specie, proprio per l'assenza di un contratto e di qualsiasi "affidamento", tutte le rimesse effettuate dalla correntista devono considerarsi solutorie e mai ripristinatorie.

In corso di causa è stata espletata CTU contabile affidando al perito – come da specifico mandato conferitogli – l'incarico di rideterminare, secondo ipotesi alternative specificamente individuate, l'effettivo saldo del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (31-12-2012).

Delle ipotesi alternative di "riconteggio" redatte dal CTU nella sua perizia, sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve considerarsi applicabile alla fattispecie in esame quella in cui il CTU ha considerato il conto come non affidato tenendo conto della natura solutoria delle rimesse della correntista e della eccepita prescrizione decennale con conseguente eliminazione degli interessi e delle altre somme illegittimamente addebitate.

Alla data del 31-12-2012 il CTU ha calcolato che esisteva un credito a favore della correntista pari a Euro [REDACTED].

Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo tenuto conto della effettiva difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta. Le spese di CTU – liquidate in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa e poste provvisoriamente a carico della sola parte istante – vanno definitivamente poste a carico della sola banca convenuta.



Non sussistono le condizioni per la richiesta condanna della convenuta al risarcimento danni ex art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Banca [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede:


dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] intercorrente tra le parti era pari alla data del 31-12-2012 a Euro [REDACTED] a credito della correntista ed a debito della banca convenuta;

condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, spese che liquida in complessive Euro [REDACTED] (di cui Euro [REDACTED] per compensi compreso spese generali nella misura del [REDACTED] ed Euro [REDACTED] per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione agli avv.ti [REDACTED];

pone definitivamente a carico della sola parte convenuta le spese di CTU come già liquidate in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa e condanna la convenuta alla restituzione in favore della parte istante delle somme eventualmente già corrisposte dalla stessa parte istante al CTU a tale titolo.

Così deciso in Napoli in data 21 dicembre 2021

IL GIUDICE UNICO



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the court stamp.